



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 DEL
22.01.2013

RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 7 DEL
21.02.2013

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Legittimazione della spesa di rappresentanza.....	3
Art. 3 – Forma della spesa di rappresentanza	3
Art. 4 – Eventi che giustificano la spesa di rappresentanza.....	3
Art. 5 – Procedimento della spesa di rappresentanza.....	3
Art. 6 – Gestione contabile.....	4
Art. 7 – Divieti	4
Art. 8 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le erogazioni liberali di beni o servizi per motivi di rappresentazione esterna dell'Ente quando esse non sono consentite espressamente dalla legge o non sono previste da provvedimenti assunti nell'esercizio di compiti che la legge attribuisce al Comune.
2. Per spesa di rappresentanza si intende l'acquisto di un bene o servizio destinato alla funzione indicata nel precedente comma.

Art. 2 – Legittimazione della spesa di rappresentanza

1. La spesa di rappresentanza è consentita per manifestare la presenza del Comune quale Ente esponenziale della comunità locale o quale soggetto istituzionale della Repubblica Italiana in occasione degli eventi elencati al successivo art. 4.
2. La spesa di rappresentanza deve conformarsi ai criteri di sobrietà e congruità adeguati al contesto alla quale la stessa è diretta.
3. Non possono essere assunte a carico del bilancio comunale le spese per erogazioni liberali a dipendenti, collaboratori, consulenti, commissari o amministratori comunali, non consentiti espressamente da leggi o contratti collettivi.
4. Sono da ritenere legittime le spese di rappresentanza a favore dell'amministratore comunale che, nell'occasione prevista dal presente Regolamento, svolge la funzione di rappresentanza del Comune e dei dipendenti che per motivi di servizio concorrono allo svolgimento dell'evento.

Art. 3 – Forma della spesa di rappresentanza

1. Le erogazioni liberali per la rappresentanza possono essere effettuate sotto forma di dono di un bene, gratuita ospitalità o semplice ristoro oppure accesso gratuito a servizi, manifestazioni o pubblici spettacoli.
2. Configurano anche spese di rappresentanza, quelle sostenute per manifestare, sotto qualsiasi forma, la partecipazione dell'Ente a momenti particolarmente significativi della vita di persone legate in modo speciale alla comunità locale od al Comune quale organizzazione.

Art. 4 – Eventi che giustificano la spesa di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza comunale possono essere sostenute in occasione di uno dei seguenti eventi:
 - visite in città di personalità di riconosciuta fama;
 - incontri con rappresentanti di istituzioni italiani o straniere per speciali ricorrenze;
 - manifestazioni cittadine patrocinate dal Comune;
 - celebrazioni di ricorrenze civili;
 - partecipazioni a manifestazioni religiose particolarmente sentite dalla popolazione;
 - cerimonie per avvenimenti che toccano il comune sentimento della popolazione;
 - gemellaggi con altri Enti;
 - avvenimenti particolarmente significativi della vita di persone che vivono o hanno vissuto uno speciale legame con la Città o con l'organizzazione comunale.

Art. 5 – Procedimento della spesa di rappresentanza

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento il Sindaco invita in forma scritta il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto a procedere all'acquisto del bene o servizio necessario per la rappresentanza dell'Ente.

2. Qualora gli oneri di rappresentanza spettano al Consiglio Comunale, la richiesta di spesa è formulata dal Presidente del Consiglio o suo delegato al Dirigente del Settore Segreteria Generale.
3. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. evento giustificativo;
 - b. destinatari;
 - c. oggetto e funzione della spesa.
4. Il Dirigente invitato a procedere, se ritiene che la spesa richiesta non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dal presente Regolamento, informa il richiedente del non luogo a procedere, salvo reiterazione della richiesta corredata da parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla legittimità della spesa.
5. Ove risulti più conveniente e lo scopo della spesa lo consenta, è possibile procedere all'acquisto cumulativo dei beni da elargire nelle diverse circostanze che danno luogo alla rappresentanza del Comune.
6. Nei casi previsti dal precedente comma la richiesta recherà una generica indicazione sui motivi della spesa, ferma restando la responsabilità del richiedente in ordine all'utilizzo del bene in conformità al presente Regolamento.
7. All'acquisto dei beni o servizi oggetto delle spese di rappresentanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste per le forniture o gli acquisti di servizi strumentali all'attività comunale.
8. Se riconducibile al limite di spesa consentito dal Regolamento di contabilità, è possibile procedere alla spesa di rappresentanza con il sistema degli acquisti economati.

Art. 6 – Gestione contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate applicando le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la contabilità comunale.
2. Esse devono essere imputate nell'apposito capitolo del bilancio comunale il cui stanziamento non può essere superiore allo 0.5 % del totale della spesa corrente, salvo l'applicazione di più rigorosi limiti legali.
3. Quelle sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono rendicontate, pubblicate e trasmesse agli organi di controllo con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7 – Divieti

1. I Dirigenti responsabili di procedimenti di spesa non possono dar luogo ad acquisto di beni o servizi per spese di rappresentanza al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario che in occasione dell'approvazione del rendiconto delle spese di economato riscontri l'acquisto da parte dell'economista l'acquisto di beni o servizi a titolo di rappresentanza per cause diverse da quelle previste dal presente Regolamento, invita l'autore della spesa a rifondere della medesima il Comune entro un termine prefissato decorso inutilmente il quale, provvede a trasmettere gli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l'azione di responsabilità amministrativa.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora l'autore della spesa presenti fondate controdeduzioni in merito alla legittimità della spesa sostenuta, il Responsabile del Servizio Finanziario, previo parere favorevole del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori, archivia la richiesta di rimborso.
4. chiunque dispone di un acquisto di beni o servizio a titolo di spesa di rappresentanza senza preventiva richiesta del soggetto abilitato all'onere di rappresentanza, può chiedere a quest'ultimo la convalida della medesima se essa rientra nei casi previsti dal presente Regolamento.
5. qualora il soggetto abilitato non convalida la spesa, chi ha disposto quest'ultima è tenuto a rifondere il Comune dell'onere sostenuto per la spesa illegittima.

6. Ai casi di spesa di rappresentanza illegittima anche se convalidata od a quelli di mancata convalida, si applica la procedura prevista nei precedenti comma 2 e 3.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.